

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1209, che eleva al settantacinque per cento il limite di copertura delle cauzioni esattoriali mediante polizza fidejussoria;

Visto l'art. 3 della legge 7 febbraio 1951, n. 143, che eleva ulteriormente all'ottantacinque per cento ed, in casi eccezionali, al cento per cento il limite della prestazione delle cauzioni mediante polizza fidejussoria;

Visto l'art. 8 della legge 13 giugno 1952, n. 693, che estende al decennio 1954-63 le norme per la prestazione delle cauzioni mediante polizze fidejussorie ed incarica il Ministro per le finanze di stabilire, con propri decreti, gli Istituti od Enti autorizzati ad emettere tali polizze;

Visto il proprio decreto 30 aprile 1953, n. 412211 col quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni è stato autorizzato ad emettere le polizze in oggetto;

Visto il proprio decreto 27 maggio 1953, n. 408949, col quale analoga autorizzazione è stata concessa alla Società assicurazioni generali, Riunione adriatica di sicurtà, Fondiaria incendi, Assicurazioni d'Italia e Fiumiter;

Visto il proprio decreto 15 giugno 1954, n. 408727, col quale analoga autorizzazione è stata concessa alla Compagnia anonima di Assicurazioni di Torino ed alla Società reale mutua di assicurazioni di Torino;

Visto il proprio decreto 20 luglio 1954, n. 409942, col quale analoga autorizzazione è stata concessa alla Società Lloyd Adriatico di assicurazioni di Trieste, Compagnia Tirrena di capitalizzazione « Italia », di Genova;

Visto il proprio decreto 21 gennaio 1955, n. 415782, col quale analoga autorizzazione è stata concessa alla Compagnia mediterranea assicurazioni, con sede in Palermo;

Decreta:

La Compagnia di assicurazioni di Milano e la Società « La Vittoria » Compagnia di assicurazioni generali di Milano, sono autorizzate ad emettere, per i contratti d'appalto delle ricevitorie provinciali ed esattoriali comunali delle imposte dirette, la polizza fidejussoria che, a' termini dell'art. 5 del regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 210 e dei successivi provvedimenti legislativi in materia gli esattori e ricevitori possono prestare a cauzione dell'appalto.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 luglio 1960

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1960
Registro n. 40 Finanze, foglio n. 383

(6110)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1960.

Classificazione tra le statali della Strada statale n. 296 « della Scafa ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126:

Ritenuto che la strada di nuova costruzione, della lunghezza di km. 5, per il collegamento dell'aeroporto

intercontinentale di Fiumicino con la Strada statale n. 8 Ostiense e via del Mare, onde allacciare il detto aeroporto con Roma, ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle strade statali;

Visto il voto 7 marzo 1960, n. 79, del Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma strade statali;

Visto il voto del 21 giugno 1960, n. 1317 del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada tra l'aeroporto di Fiumicino e la Strada statale n. 8 « Ostiense » e « via del Mare » nei pressi del km. 25 + 100, è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 296 « della Scafa ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1960

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1960
Registro n. 48 Lavori pubblici, foglio n. 122

(6083)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1960.

Classificazione tra le statali della Strada statale n. 297 « del lago Olimpico ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada di nuova costruzione, della lunghezza di km. 6 + 080 collegante la Strada statale n. 140 « del lago di Albano » alla Strada statale n. 217 « via dei Laghi » ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle strade statali;

Visto il voto 7 giugno 1960, n. 193, del Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma strade statali;

Visto il voto 26 luglio 1960, n. 1617, del Consiglio superiore dei lavori pubblici

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada che si svolge secondo l'itinerario:

Innesto Strada statale n. 140 « del lago di Albano » in località Pagnanelli - Pian del Lago - Innesso con la Strada statale n. 140 diramazione - Innesso con la Strada statale n. 217 « via dei Laghi » in località Costa Caselle è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 297 « del lago Olimpico ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 agosto 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1960
Registro n. 48 Lavori pubblici, foglio n. 120

(6084)